



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 82 DEL 15.11.2017
e modificato con delibere n. 116 del 22.12.2018 e n. 64 del 07.10.2022

Titolo 1 – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'attribuzione dei toponimi e degli odonimi alle aree di circolazione e della numerazione civica, nonché, il funzionamento della Commissione Comunale per la toponomastica, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 2 Definizioni

Il "toponimo" è il nome di luogo o località e la "toponomastica" è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

L'"odonimo" è il nome di via, piazza, strada, ecc e l'"odonomastica" è l'insieme delle strade e il loro studio storico – scientifico;

L'"onomastica" è lo studio dei nomi propri di persona o i nomi di luogo di una determinata area.

La "topografia" è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.

Per "Servizio preposto" s'intende l'unità organizzativa ovvero il servizio preposto agli adempimenti del presente regolamento, per come, individuata nella struttura organizzativa e nel funzionigramma del Comune.

Articolo 3 Principi generali e tutela della toponomastica storica

Il Comune di Reggio Calabria tutela la toponomastica storica del proprio territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formati nella tradizione orale.

La denominazione delle nuove aree di circolazione testimonia l'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale.

La toponomastica del Comune tiene conto del principio di pari opportunità.

Titolo 2 – FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI

CAPO I – Competenze esclusive

Articolo 4 Funzioni dell'Amministrazione comunale

Spetta alla Giunta comunale l'attribuzione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, compresi parchi e i giardini, le strutture e gli edifici pubblici e la decisione della collocazione di monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art. 41 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, anche se apposti su edifici di proprietà privata. Il Sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto e in base alle direttive impartite dall'ISTAT.

Articolo 5 Funzioni degli uffici comunali

Agli uffici, ognuno per le proprie competenze spettano gli adempimenti concernenti:

- _ la denominazione delle aree di circolazione;
- _ l'attribuzione della relativa numerazione civica;
- _ l'assistenza alla Commissione comunale per la toponomastica;
- _ gli adempimenti topografici ed ecografici e per la formazione dei relativi piani, nonché della

cartografia di base, in particolare la formazione delle basi territoriali;
_ la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate, le mutazioni dipendenti dalle nuove aree di circolazione e dallo sviluppo edilizio, ivi compresi le nuove opere pubbliche, i nuovi fabbricati, inclusi gli ampliamenti e le demolizioni, sia riferita alle unità immobiliari a destinazione residenziale che a destinazione artigianale, commerciale o industriale.

Articolo 6

Revisione d'ufficio della toponomastica

Nel quadro degli adempimenti periodici, il Comune provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto. La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'ISTAT.

CAPO II – Adempimenti toponomastici dell'Amministrazione

Articolo 7

Servizio Toponomastica (Preposto)

Il Servizio Toponomastica è preposto alla gestione amministrativa dei toponimi delle aree pubbliche, nonché della relativa numerazione civica. Detta struttura comunica ai Servizi demografici i provvedimenti assunti concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica, entro un mese dalla data in cui i provvedimenti sono stati adottati, affinché detti servizi provvedano a dare comunicazione ai cittadini residenti di eventuali modifiche apportate d'ufficio alla toponomastica.

Detta struttura opera in collaborazione con gli tutti gli uffici comunali preposti ai fini dello scambio delle informazioni relativi alla gestione della numerazione civica, dei dati associati (destinazioni d'uso dei locali, informazioni sui residenti e contribuenti) e delle cartografie di riferimento (elaborati grafici relativi alle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa, ecc.).

Garantisce il collegamento fra la Commissione, gli altri organi comunali e uffici comunali per la realizzazione di tutto ciò che è ritenuto opportuno.

Ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, è tenuto ad inviare copia degli stessi al Servizio preposto.

TITOLO 3 – AREE DI CIRCOLAZIONE

Articolo 8

Area di circolazione

Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), costituisce "area di circolazione", che è distinta da propria denominazione.

Si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ogni area di circolazione ha la propria numerazione civica. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione, aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico. In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica.

Titolo 4 – STRADARIO

Articolo 9 Stradario e indirizzario

Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune, che è pubblicato sul sito internet e consultabile gratuitamente.

Per "indirizzario" si intende un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica.

Articolo 10 Aggiornamento dello stradario

Le Direzioni comunali competenti segnalano alla struttura preposta alla toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale sono riportate nella cartografia comunale, al fine di procedere alla loro denominazione.

Articolo 11 Criteri per la denominazione delle aree di circolazione dello stradario

Ogni area di circolazione è distinta dal toponimo stradale, costituito dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area (via, piazza, passaggio, salita, ecc.) e dalla denominazione ufficiale, che comprende eventuali complementi alla denominazione (per esempio, i titoli onorifici per i nomi propri).

L'elencazione delle aree è effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:

- _ Le aree di circolazione intitolate a persone riportano per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni e sono elencate in ordine alfabetico di cognome (es.: Via Armando Diaz è riportata nell'elenco come Diaz, Generale Albricci come Albricci, ...).
- _ Per i cognomi contenenti particelle di inizio (d'Acquisto, dei Guala, ecc.) l'elencazione tiene conto della particella come parte integrante del cognome; se la particella precede un sostantivo (dell'Azzanella, delle Valli, ecc.) la stessa non viene considerata;
- _ Le aree di circolazione contenenti il sostantivo "fratelli" (abbr. F.Ili) (Fratelli Calvi, F.Ili Rota, ecc.) sono considerate come se detto sostantivo facesse parte integrante della denominazione;
- _ Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, anche se contenenti nomi di persona sono elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa.
- _ Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi sono elencate come se il termine San, Sant', Santo/a (es.: San Francesco) facesse parte integrante del nome (Sanfrancesco).
- _ Le aree intitolate a date (XXIV Maggio) o comprendenti numeri (3 Armi) sono elencate come se fossero scritte tutte in lettere (Ventiquattro Maggio, Tre Armi).

Inoltre, di norma, la lunghezza massima della denominazione non deve eccedere i 24 (ventiquattro) caratteri per evitare "troncamenti" dell'indirizzo sui documenti, quali carta d'identità e patente.

Articolo 12 Informazioni contenute nello stradario informatizzato

Lo stradario comprende almeno le seguenti informazioni per ogni area di circolazione:

1. Specie dell'area di circolazione, secondo le seguenti denominazioni urbanistiche generiche:

- Circonvallazione
- Contrada
- Corso
- Galleria
- Giardino
- Largo
- Parco

Passaggio
Piazza
Piazzale
Piazzetta
Porta
Rotonda
Salita
Scaletta
Scalinata
Scalone
Sentiero
Sovrappasso
Strada
Via
Viadotto
Viale
Vicolo

2. Denominazione.

3. Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro.

4. Sezione di censimento: suddivisione del territorio comprendente l'area di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT.

5. Indicazione di inizio e fine via.

6. Quartiere: zona circoscritta della città avente particolari caratteristiche storiche, topografiche o urbanistiche, rioni.

7. Sezione elettorale: suddivisione del territorio comprendente alcune vie o parte di esse, dove risiede un certo numero di elettori, che hanno in comune il luogo di riunione per l'esercizio del voto.

Titolo 5 – TOPONOMASTICA

CAPO I – Denominazione

Articolo 13

Procedimento per la denominazione delle aree

Il procedimento per la denominazione delle aree di circolazione, ivi compresi i parchi e i giardini pubblici, gli edifici e le strutture pubbliche può essere avviato su istanza di parte o d'ufficio.

Ogni cittadino residente nel Comune di Reggio Calabria ed ogni ente pubblico o privato, circoli, associazioni a carattere nazionale e/o locale, partiti politici, istituti, può presentare al Sindaco una proposta di denominazione di un'area di circolazione, ivi compresi i parchi e i giardini. Qualora la proposta sia presentata da persona fisica deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini che abbiano compiuto 18 anni e che siano residenti nel Comune di Reggio Calabria.

I componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale possono presentare proposte di denominazione.

Ogni proposta di denominazione deve essere corredata da una relazione, che espliciti le ragioni della proposta, dalla biografia, se la proposta riguarda una persona fisica e da altra eventuale documentazione comprovante le ragioni esposte nella relazione.

Il procedimento è avviato d'ufficio, qualora si renda necessaria o opportuna l'attribuzione della denominazione ad un'area di circolazione, ad un parco o ad un edificio o ad una struttura pubblica. Le richieste pervenute sono esaminate nel termine di 90 giorni dalla presentazione. Nel caso di rinnovo della Commissione, il termine decorre dalla costituzione della Commissione.

Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241/90 e successive m.e.i.; la Commissione può richiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi.

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni, senza l'autorizzazione del Prefetto.

Inoltre si può istituire un albo permanente (che il Servizio preposto,ne cura la tenuta e l'aggiornamento) delle associazioni – Enti - Istituti e Circoli Culturali interessati alla Toponomastica cittadina,che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Siano legalmente riconosciuti;
- b) Abbiano sede nel comune di Reggio Calabria;
- c) Perseguano nelle loro finalità statutarie anche la tutela di interessi di natura storica-artistica, culturale, ambientale, sportiva, del lavoro, religiosa o sociale, o comunque di altra attività di interesse diffuso.

L'Albo viene riveduto e aggiornato in concomitanza al rinnovo della commissione, in tale occasione gli enti già iscritti saranno invitati a fornire conferma scritta circa la loro volontà di mantenere l'iscrizione all'Albo stesso, pena la decadenza.

Articolo 14

Divieto di denominazioni omonime o assonanti

Nell'attribuzione della denominazione è vietato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla modifica della denominazione di una delle due aree di circolazione. È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza (es. via Dalla Chiesa e via della Chiesa).

Articolo 14/Bis

Oltre a quanto previsto dall'art. 14, non potranno essere intitolate vie, piazze, strade, larghi, parchi, ecc., ad associazioni, partiti, esponenti della politica e persone che abbiano professato, aderito e/o supportato idee riconducibili all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale, o nei cui confronti siano emersi legami con la criminalità organizzata”.

Articolo 15

Modifica della denominazione di un'area di circolazione

La modifica del nome delle vecchie strade o piazze comunali è riservata all'Amministrazione, che vi provvede, previa approvazione del Ministero dell'Interno, tramite le Soprintendenze ai monumenti.

In ogni caso, il cambio di denominazione delle aree di circolazione deve essere limitato a casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di non arrecare pregiudizio al buon andamento dei servizi pubblici e disagi alla popolazione residente e nel rispetto comunque di quanto disposto in materia dal R.D.L. 10 maggio 1923 e dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, sulla targa deve essere indicata anche la precedente denominazione.

CAPO II – Commissione comunale per la toponomastica

Articolo 16

Istituzione, competenze, linee guida e sede

L'amministrazione istituisce la commissione comunale per la toponomastica, con funzioni consultive in materia di toponomastica e onomastica cittadina.

In particolare, la commissione esprime il parere obbligatorio, ma non vincolante, su:

- denominazioni delle nuove aree di circolazione, di parchi e di giardini pubblici;
- modifiche alla toponomastica esistente;
- testi delle targhe e lapidi commemorative di personaggi o di eventi da apporre in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'apposizione di targhe e di lapidi commemorative può essere chiesta da parte di privati o di enti o può essere disposta su iniziativa del Comune. La richiesta deve

essere corredata da fotografie e da un progetto, che riporti il luogo della proposta apposizione e le caratteristiche della targa (dimensioni e materiale). E' a carico del richiedente acquisire l'autorizzazione da parte della proprietà dell'immobile interessato e quella della Soprintendenza ai beni culturali, nel caso in cui la targa riguardi un immobile vincolato. Si applicano, in ogni caso, le norme previste nel regolamento edilizio. In caso di urgenza, la Giunta comunale procede all'attribuzione della denominazione dell'area di circolazione, prescindendo dal parere della commissione toponomastica.

Nell'esprimere il parere, la commissione tiene conto delle seguenti linee guida:

- a) in via prioritaria, è preferito l'odonomo o il toponimo storico del sito oggetto di nuova intitolazione, sia ricorrendo alla documentazione storica e archivistica, sia alla tradizione orale;
- b) in subordine, tenendo conto dell'ubicazione del sito, è preferito per l'intitolazione il nome di personaggi o di eventi della storia civile, culturale e religiosa di Reggio Calabria, di notevole importanza e di consolidata fama.

In conformità all'art. 3 del presente regolamento, le intitolazioni tengono conto del principio di pari opportunità, reperendo nuovi nomi femminili da assegnare: tra cittadine reggine o calabresi; tra italiane o straniere che abbiano avuto un rapporto privilegiato con la città; tra donne di cultura, di scienza, di qualunque arte o di rilevanza politica o sociale locali, nazionali o internazionali.

La commissione prende in esame, in ogni caso, per le nuove intitolazioni le proposte dei soggetti di cui all'art. 13.

La commissione ha facoltà di proporre all'amministrazione l'apposizione di ulteriori targhe con gli antichi odonomi o toponimi.

La sede della Commissione è c/o Palazzo San Giorgio.

Articolo 17 Composizione e durata

La commissione comunale per la toponomastica è costituita da n.9 (nove) componenti di cui 3 (tre) membri interni e 6 (sei) esterni all'amministrazione comunale. I membri interni sono Consiglieri Comunali di cui 2 (due) di maggioranza indicati dal Gruppo maggiormente rappresentativo in Consiglio Comunale e 1 (uno) di minoranza seguendo il medesimo criterio di rappresentatività. I membri esterni sono nominati dal Sindaco e devono, per professione, incarichi istituzionali, per chiara fama, essere esperti di storia, di Architettura, di Glottologia, di Musica, di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, di Diritto, di Scienze Umane, di Archivistica, di Sociologia, o di altra materia la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati alla Commissione. Uno dei componenti deve essere scelto tra i soci della Deputazione di storia Patria. Non sono membri della Commissione eventuali esperti di argomenti specifici invitati formalmente dal Presidente della Commissione a partecipare a determinate riunioni. Alle riunioni della Commissione è invitato permanente il Sindaco.

La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale.

Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione sono eletti nella prima seduta, rispettivamente tra i membri esperti nominati dal Sindaco e tra i membri Consiglieri Comunali.

La prima seduta è insediata dal Sindaco entro 90 gg dall'insediamento del Consiglio Comunale.

L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

La Commissione si avvale delle prestazioni del Settore Toponomastica e, per quanto necessario dagli altri uffici comunali.

Gli uffici chiamati a prestare la loro opera, per quanto di competenza, ed a presenziare con il loro Responsabile o delegato alla Commissione quando richiesto, tramite il Responsabile del Servizio Toponomastica

Articolo 18 Funzionamento

La Commissione comunale per la toponomastica è convocata ogni qual volta ritenuto necessario dal Presidente il quale ne cura l'ordine del giorno, almeno 15 gg. prima della seduta, salvo i casi di urgenza. La convocazione deve essere inviata c/o il domicilio indicato dai componenti, può essere inviata anche per posta elettronica. Le sedute hanno validità quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti;. Delle sedute della Commissione viene redatto, a cura del Segretario, che deve essere il Responsabile del Servizio Toponomastica o un suo delegato, un verbale che viene trasmesso ai componenti entro 30 giorni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la seduta è presieduta dal Vice Presidente, in assenza anche di questi, dal membro più anziano della Commissione, ***In caso di assenza o impedimento del segretario della Commissione la seduta sarà verbalizzata dal membro più giovane della Commissione stessa.***

La Commissione può costituire nel suo seno delle sottocommissioni per casi particolari, per istruzioni pratiche, per studi, per stesura di testi; può incaricare uno dei suoi membri di svolgere incombenze ben definite, può creare dei gruppi di lavoro senza spese per l'Amministrazione, per svolgere lavori di interesse toponomastico.

La Commissione Toponomastica trasmette al Presidente del Consiglio le proposte di intitolazione e/o di variazione delle aree di circolazione prima di essere inviate alla Giunta Comunale. Il Presidente del Consiglio convoca la conferenza dei Capi Gruppo entro dieci giorni dal ricevimento della proposta. La conferenza dei Capi Gruppo è tenuta a esprimere un parere non vincolante ma obbligatorio. Il Presidente del Consiglio ricevuto il parere dalla conferenza dei Capi Gruppo dovrà immediatamente trasmetterlo alla Commissione Toponomastica. Decorsi 15 gg dalla trasmissione alla conferenza dei Capi Gruppo senza che questa si sia espressa, la proposta è da considerarsi accolta”.

CAPO III – Targhe

Articolo 19 Caratteristiche

La denominazione dell'area di circolazione deve essere riportata su targhe in materiale resistente, nel centro storico, la targa può essere di tipo tradizionale, in materiale lapideo omogeneo, ceramico o altra pietra locale e scritta nera di cm. 40x60, mentre nelle periferie le targhe stradali dovranno essere realizzate in conformità agli artt. 125 e 133 del Nuovo codice della strada.

Articolo 19 bis

Obblighi dei proprietari degli edifici

1) Le targhe stradali sono collocate dal Comune su appositi pali o sui muri esterni degli edifici e senza che i proprietari possano fare opposizione. 2) Il Comune, nel caso di collocazione delle targhe stradali sui muri degli edifici, garantisce la massima cura e rispetto del decoro delle facciate. 3) E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili, sui cui muri sono state apposte targhe viarie relative all'onomastica stradale, di averne la massima cura.

Articolo 20

Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa

Sulle targhe sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. In caso di aree intitolate a personaggi, sono riportati: oltre al nome e al cognome, il titolo o lo pseudonimo, la professione o la qualifica, le date di nascita e di morte.

La targa può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:

- a) agglomerati di palazzi di grandi dimensioni, come edifici di edilizia popolare o residence;
- b) case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione;
- c) segnalazione del tratto di strada in aree private chiuse all'uso pubblico.

Articolo 21

Posizionamento

Le targhe sono poste ad una altezza compresa tra m 2,50 e m 3,00 (salvo casi di impossibilità materiale) e secondo le modalità previste nel codice della strada e nel relativo regolamento attuativo.

Titolo 6 – NUMERAZIONE CIVICA

CAPO I – Numerazione esterna agli accessi

Articolo 22

Criteri generali e obblighi dei proprietari degli edifici

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con lettere dell'alfabeto.

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata nel presente regolamento. La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.

I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulita e ben visibile la numerazione civica.

Articolo 23

Tipologia di accessi soggetti a numerazione

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi commerciali, uffici, sedi di persone giuridiche, autorimesse, cantine, depositi, magazzini, ecc., incluse le baracche, casupole e simili, adibite ad abitazione.

Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi (due o più della stessa via, oppure due o più in vie diverse), è attribuito un numero per ogni accesso, sia esso pedonale che carrabile.

Non sono numerate le porte delle chiese e gli accessi ai monumenti pubblici, salvo che non immettano, a loro volta, in uffici o abitazioni.

Articolo 24

Richiesta di attribuzione della numerazione civica

L'assegnazione del numero civico è richiesta dal proprietario e può essere effettuata all'atto della presentazione della domanda di permesso di costruire o di segnalazione certificata di inizio attività o altro titolo abilitante anche per l'avvio delle attività produttive o non appena ultimata la costruzione del fabbricato e comunque prima che il fabbricato sia occupato.

La domanda è presentata anche da chi abita od opera in un fabbricato che non sia dotato di

numero civico, inclusi i proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe. Nella domanda devono essere riportati i dati per l'individuazione dell'immobile: il riferimento alla via dove è situato, i dati catastali (foglio, mappale, particella) deducibili dal permesso di costruire o dalla concessione edilizia, la planimetria del fabbricato con l'indicazione degli accessi esterni, diretti e indiretti, ed interni per i quali è richiesta l'assegnazione del numero, estremi e recapiti del richiedente e copia delle planimetrie che riportino il numero delle singole unità ecografiche.

Articolo 25 **Numerazione civica provvisoria**

Nel caso di nuove costruzioni, l'amministrazione attribuisce, previa domanda e all'inizio dei lavori, sulla base degli elaborati di progetto e della cartografia, ai fini delle attività di cantiere, i numeri civici provvisori, con lo scopo di individuare nel territorio il nuovo manufatto edilizio. L'attribuzione del numero civico provvisorio comporta il rilascio di una o più targhette. L'assegnazione definitiva avviene a conclusione dei lavori. E' a carico del proprietario il costo e la posa in opera della numerazione civica, da effettuare su supporti temporanei visibili all'accesso al cantiere. Al termine dei lavori, se i numeri civici sono confermati, il proprietario provvede ad apporre i numeri civici secondo le modalità previste nel presente regolamento; se non confermati, i numeri civici devono essere rimossi e restituiti all'amministrazione, che fornisce i numeri civici definitivi. Il costo dei numeri civici è determinato periodicamente dal dirigente competente, sulla base del prezzo pagato dal Comune per l'acquisto degli stessi.

Articolo 26 **Riserva di numeri per futuri accessi**

Per gli spazi non ancora occupati, ma destinati a nuove costruzioni, lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presuntivamente occorrenti per i futuri accessi, secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente vi insisteranno.

Articolo 27 **Caratteristiche della numerazione civica**

Per numerazione civica, si intendono i numeri e le lettere posti su una targhetta, con le seguenti caratteristiche: di materiale resistente di colore bianco, delle dimensioni cm. 15x20 a due cifre e di cm. 20x20 a tre cifre, i numeri devono essere di cm. 12 x 2 e le lettere di cm. 6 H x 2, di colore nero o bronzo (il carattere della scritta deve essere "Times New Roman"), con lo stemma del comune di Reggio Calabria a colori, da apporre sugli accessi.

Articolo 28 **Posizionamento**

La numerazione è posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m. 1,80 - 2,00 da terra, salvo presenza di recinzioni o impedimenti. In tal caso la numerazione deve essere posizionata accanto all'ingresso cui si riferisce.

Articolo 29 **Modalità di attribuzione della numerazione civica**

La numerazione civica è attribuita secondo le seguenti modalità: 1) in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione inizia dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; 2) in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione è

progressiva e inizia a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione inizia a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa; 3) per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada.

Non è attribuita numerazione civica alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, ecc.) ai quali si acceda solo attraverso atri o scale interne e non siano accessibili dall'esterno.

Titolo 7 – COSTI- SANZIONI – VIGILANZA

Articolo 30

Costi per la toponomastica

La spesa per la toponomastica (studio della cartografia, le rilevazioni e cartelli indicanti le aree di circolazione) è a totale carico del Comune.

Articolo 31

Divieto di manomissione del materiale toponomastico

È vietato apporre, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare le targhe e la numerazione civica.

Articolo 32

Sanzioni pecuniarie

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 250 nella misura riportata di seguito:

I. Apposizione abusiva di numero civico da € 25 a 250 ;

II. Mancata richiesta di attribuzione di numero civico o mancata esposizione del numero civico o numero civico non leggibile da € 25 a 250;

III. Rimozione e deterioramento della targa relativa all'onomastica stradale da € 25 a € 250.

L'autore del danno, oltre al pagamento della sanzione, ha l'obbligo di ripristinare la situazione a proprie cura e spese e secondo le prescrizioni dettate dall'amministrazione comunale.

Articolo 33

Vigilanza

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento compete alla Polizia locale.

Titolo 8 – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 34

Norme finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme di legge regolanti la materia e le istruzioni dell'ISTAT.

Per quanto riguarda il materiale da utilizzare per le targhe sia Toponomastiche che per la numerazione civica è demandato alle decisioni della Giunta Comunale.

Il presente regolamento è automaticamente modificato, qualora norme di legge dispongano diversamente.

Articolo 35

Entrata in vigore

Il presente regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo on line del Comune

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi generali e tutela della toponomastica storica

TITOLO II FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI

CAPO I – Competenze esclusive

Art. 4 - Funzioni dell'Amministrazione comunale

Art. 5 - Funzioni degli uffici comunali

Art. 6 - Revisione d'ufficio della toponomastica

CAPO II Adempimenti toponomastici dell'Amministrazione

Art. 7 – Servizio Toponomastica (Preposto)

TITOLO III AREE DI CIRCOLAZIONE

Art. 8 - Area di circolazione

TITOLO IV STRADARIO

Art. 9 - Stradario e indirizzario

Art. 10 - Aggiornamento dello stradario

Art. 11 - Criteri per l'elencazione della denominazione delle aree di circolazione dello Stradario

Art. 12 - Informazioni contenute nello stradario informatizzato

TITOLO V TOPONOMASTICA

CAPO I – Denominazione

Art. 13 - Procedimento per la denominazione delle aree

Art. 14 - Divieto di denominazioni omonime o assonanti

Art. 14/bis Divieto di intitolazione

Art. 15 - Modifica della denominazione di un'area di circolazione

CAPO II – Commissione comunale per la toponomastica

Art. 16 - Istituzione , competenze e linee guida e sede

Art. 17 - Composizione e durata

Art. 18 - Funzionamento

CAPO III – Targhe

Art. 19 - Caratteristiche

Art. 19 bis Obblighi dei proprietari degli edifici

Art. 20 - Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa

Art. 21 - Posizionamento

TITOLO VI NUMERAZIONE CIVICA

CAPO I – Numerazione esterna agli accessi

Art. 22 - Criteri generali ed obblighi dei proprietari degli edifici

Art. 23 - Tipologia di accessi soggetti a numerazione

Art. 24 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica

Art. 25 - Numerazione civica provvisoria

Art. 26 - Riserva di numeri per futuri accessi

Art. 27 - Caratteristiche della numerazione civica

Art. 28 - Posizionamento

Art. 29 - Modalità di attribuzione della numerazione civica

TITOLO VII COSTI, SANZIONI E VIGILANZA

Art. 30 - Costi per la toponomastica

Art. 31 - Divieto di manomissione del materiale toponomastico

Art. 32 - Sanzioni pecuniarie

Art. 33 - Vigilanza

TITOLO VIII NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 34 - Norme finali

Art. 35 - Entrata in vigore